

**DELIBERA N. 270/23/CONS**

**MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE  
“REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL  
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE”, A SEGUITO  
DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118,  
RECANTE “LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA  
2021”**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell’8 novembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO l’art. 1, comma 6, *lett. a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, “che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche” (CCEE o Codice UE), in particolare gli articoli 76 e 79;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”, entrato in vigore il 24 dicembre 2021 (Codice);



VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”, entrato in vigore il 25 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 25, comma 2, della legge della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” il quale dispone che “all'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,»; b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del settore postale»;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”, in particolare l'Allegato A alla delibera “Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 105/23/CONS del 3 maggio 2023, con la quale è stata avviata una consultazione pubblica volta all'istituzione dell'elenco dei fornitori dei servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché all'introduzione dell'obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi;

VISTA la delibera n. 175/23/CONS del 27 giugno 2023, recante “Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4 della delibera n. 105/23/CONS”;

VISTA la delibera n. 224/23/CONS del 13 settembre 2023, con la quale è stato istituito l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, nonché prorogato il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 5,



della delibera n. 105/23/CONS per la parte relativa all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi;

VISTI i contributi alla consultazione pubblica avviata con la predetta delibera n. 105/23/CONS pervenuti da Amazon Italia Transport S.r.l., Consorzio di Tutela A.RE.L., Poste Italiane S.p.A.;

SENTITE le osservazioni formulate da Consorzio di Tutela A.RE.L. e Amazon Italia Transport S.r.l. nel corso delle audizioni svolte, rispettivamente, in data 5 luglio u.s. e 02 agosto u.s.;

CONSIDERATO che il Registro degli operatori di comunicazione non è un mero registro degli operatori del comparto audiovisivo e editoriale, ma rappresenta un sistema informativo a carattere anagrafico, avente la preminente funzione di censire gli operatori vigilati dall'Autorità in vista dello svolgimento delle molteplici competenze nei diversi settori regolati e che, pertanto, la modifica legislativa è volta ad estendere, sul piano soggettivo, l'obbligo di iscrizione al Registro ad una categoria di soggetti, quali i «fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi», già vigilati e regolati dall'Autorità;

CONSIDERATO che il Registro degli operatori di comunicazione e postali, in ragione della interazione con il Registro delle imprese e del costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute - quali ad esempio, l'indicazione della forma amministrativa, l'indicazione nominativa degli organi amministrativi e la compagine societaria - rappresenterà un patrimonio informativo unico dove confluiranno anche i dati tipici della specifica attività svolta;

RITENUTE inconferenti le osservazioni, avanzate da un operatore, in merito alla presunta violazione del divieto europeo di *gold plating* (divieto generale per gli Stati membri di introdurre o mantenere livelli di regolamentazione superiori al minimo richiesto), dato che l'obbligo di iscrizione al Registro è rivolto esclusivamente a soggetti stabiliti in Italia, che hanno richiesto il rilascio di un titolo abilitativo e per questo motivo soggetti alla giurisdizione italiana;

TENUTO CONTO della proposta pervenuta in consultazione pubblica di prevedere un regime di esclusioni dall'obbligo di iscrizione per alcuni operatori postali in possesso di titolo abilitativo, in ragione ad esempio della forma societaria, delle soglie di fatturato del numero di addetti, delle infrastrutture possedute o della tipologia di servizi offerti;

RITENUTO che l'adozione di un siffatto regime di esenzione dall'iscrizione al Registro non trovi espresso fondamento nella norma primaria e che, sotto il profilo funzionale, inciderebbe negativamente sugli obiettivi propri del Registro, strumento finalizzato alla precisa individuazione dell'intera platea dei soggetti operanti nel

comparto degli operatori postali;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute in merito alle informazioni che l'Autorità richiede al momento dell'iscrizione al Registro, in un caso volte a lamentare l'eccessiva onerosità di dichiarare dati ed informazioni in quanto già dichiarati al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) in sede di richiesta del titolo abilitativo e, nel caso di due operatori, finalizzate a valutare l'inserimento di ulteriori elementi di dettaglio nel nuovo modello 28/ROC;

CONSIDERATO che le informazioni che gli operatori del settore postale sarebbero tenuti a dichiarare si limiterebbero quasi esclusivamente a quelle previste nel modello 28/ROC, poiché gli altri modelli previsti per l'iscrizione si alimentano in automatico con le informazioni e i dati dichiarati presso le Camere di Commercio, in ragione della interoperabilità consolidata tra queste ultime e il sistema informativo del Registro;

RITENUTO che le informazioni contenute nel modello 28/ROC posto in consultazione, aventi ad oggetto in particolare le specifiche del servizio offerto e del relativo titolo abilitativo, risultino necessarie per l'attività dell'Autorità di regolamentazione e vigilanza dello specifico settore ed in particolare:

- le informazioni sulla copertura geografica dei servizi offerti dagli operatori postali sono necessarie al periodico aggiornamento delle c.d. "aree EU2", vale a dire quelle aree di recapito extra-urbane in cui non vi sono reti postali alternative a quella del Fornitore del Servizio Universale (FSU) e che, quindi, risultano aree non contendibili;
- le informazioni relative ai servizi offerti dagli operatori del settore, dettagliate per singola fase, sono necessarie per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di analisi dei mercati e accesso alla rete del FSU nella misura in cui consentono di distinguere tra operatori che svolgono autonomamente l'intero processo di lavorazione che si conclude con il recapito dell'invio postale e operatori attivi solo nelle fasi "a monte" del servizio postale (accettazione e raccolta), che acquistano le altre fasi del processo dal FSU;

CONSIDERATO che l'Autorità ha verificato che, presso il MIMIT, non sono disponibili tutte le informazioni richieste agli operatori con il modello 28/ROC, e che una efficace interoperabilità tra il Registro e la banca dati del Ministero non è, allo stato, possibile, in quanto il complesso delle informazioni digitalizzate è limitato ai soli soggetti che hanno richiesto il rilascio di un titolo abilitativo a partire dal 1° dicembre 2022;

RITENUTO, pertanto, di confermare le informazioni richieste nel modello 28/ROC, in quanto necessarie per l'esercizio delle funzioni che l'ordinamento affida all'Autorità;



RAVVISATA la necessità di modificare l'art. 1, comma 1, lett. d) dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, aggiungendo la locuzione "*e postali*" alla definizione di "*Registro*";

RAVVISATA la necessità di integrare l'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, includendo tra i soggetti tenuti all'iscrizione al ROC, anche i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi;

RAVVISATA l'esigenza di modificare l'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS nella parte in cui sono indicati gli obblighi di comunicazione relativi all'attività svolta da parte degli operatori iscritti, prescrivendo che i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, producano, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 28/ROC, che riporti, oltre alle informazioni di carattere generale (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o P.IVA) le specifiche del servizio offerto e del relativo titolo abilitativo;

RAVVISATA altresì la necessità di modificare l'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS nella parte in cui si prevedono gli obblighi di comunicazione relativi allo sviluppo dell'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili, estendendo gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai soggetti che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili, anche ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi;

RAVVISATA la necessità di modificare l'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS aggiornando il modello 2/ROC mediante l'inserimento del campo relativo alle attività di fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi e con l'introduzione del modello 28/ROC che riporti, oltre alle informazioni di carattere generale (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o P.IVA), le specifiche del servizio offerto e del relativo titolo abilitativo;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare il sistema informativo automatizzato del ROC, al fine di consentire l'invio telematico della domanda di iscrizione al Registro da parte dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi;

CONSIDERATO che i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione e postali mediante accesso all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), tramite l'utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), della Carta di identità elettronica (CIE), della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero tramite altro mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014;



VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### ***Modifica dell'articolo 1, comma 1, lett. d) dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS***

1. Al comma 1 dell'articolo 1, lett. d) dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta, dopo la parola "comunicazione", la locuzione "*e postali*":

### **Articolo 2**

#### ***Modifica dell'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS***

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunta la lettera "o":

"o". *i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi: l'impresa che fornisce uno o più dei seguenti servizi: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, ad eccezione del solo trasporto, ai sensi della normativa primaria e regolamentare vigente.*

### **Articolo 3**

#### ***Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS – Dichiarazioni obbligatorie ai fini dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione.***

1. Il paragrafo *Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili* è sostituito dal seguente:

*"Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili, e dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi:*

1. *I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto*



della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);

b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

d) ove non sia stato già comunicata, a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili, e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) costituiti in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5/2/ ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;



b) *l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.*

3. *I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2) ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), costituiti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.*

#### **Articolo 4**

##### ***Modifica dell'Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS - Dichiarazioni relative all'attività svolta***

1. Nella sezione “dichiarazioni relative all'attività svolta” dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS è aggiunto il seguente punto:

*“I fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, presentano una dichiarazione, redatta secondo il modello 28/ROC, che riporti, oltre alle informazioni di carattere generale (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o P.IVA) le specifiche del servizio offerto e del relativo titolo abilitativo”.*

#### **Articolo 5**

##### ***Modifica dell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS***

1. All'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il modello 2/ROC, recante “*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*”, è sostituito dal nuovo modello 2/ROC allegato alla presente delibera;
- b) è introdotto il modello 28/ROC, recante “*fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi*”, allegato alla presente delibera.

#### **Articolo 6**

##### ***Disposizioni transitorie e finali***

I fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione e postali entro il 15 febbraio 2024, in modalità telematica, mediante accesso all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), tramite l'utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero tramite altro mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.





La presente delibera, nonché il documento di sintesi e valutazione dei contributi alla consultazione pubblica riportato all'allegato 1, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai testi coordinati dell'allegato A, dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e ai modelli 2/ROC e 28/ROC, sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 8 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba